

FOGLIO INFORMATIVO

SEZIONE 1. INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO

We-Unit Group S.p.A.

Via del Commercio, 11/12 - 17038 Villanova D'Albenga (SV)

Recapiti telefonici: Tel. 0182.583937 - Fax 0182.583191

E-mail: direzione@weunit.it – E-mail certificata: weunit@pec.it

E-mail ufficio reclami: ufficioreclami@weunit.it

Sito ufficiale: www.weunit.it

Codice Fiscale e Partita IVA 01525970099

C.C.I.A.A. Savona SV-154117

Capitale sociale: € 460.000,00 i.v.

Iscrizione Elenco Mediatori Creditizia presso OAM n. M28 – L'iscrizione è verificabile attraverso il sito OAM al seguente URL:

<http://www.organismo-am.it/elenco-mediatori-creditizi>

La Società opera anche come collaboratore di intermediari assicurativi ed è all'uopo regolarmente iscritta all' IVASS sezione “E” n.

E000307085 – L'iscrizione è verificabile attraverso il sito IVASS al seguente URL: <https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/>

We-Unit Group S.p.A. è assicurata per i rischi professionali con la compagnia Arch Insurance (EU) DAC (Codice IVASS D965R) per il tramite di DUAL Italia S.p.A. (società iscritta nel Registro Unico Intermediari - Sezione A n. A000167405) con polizza n. PI-19155822N6 emessa il 09/01/2022.

SEZIONE 1.1 INFORMAZIONI SUL COLLABORATORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE CONSUMATORE

Il collaboratore We-Unit:

Cognome _____

Nome _____

Mail _____

Telefono _____

Svolge per conto di We-Unit Group S.p.A., attività di contatto con il pubblico ed è iscritto negli elenchi OAM dalla stessa società di mediazione.

L'iscrizione del collaboratore può essere verificata sul sito www.organismo-am.it nella sezione “Dipendenti / Collaboratori”.

SEZIONE 2. CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. È Mediatore Creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V del T.U.B. con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
2. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti specificati all'art. 128 *septies* T.U.B. ed ai loro dipendenti e collaboratori regolarmente iscritti all'OAM (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi).
3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di Mediatore Creditizio è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall'Organismo (OAM - Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori Creditizi) previsto dall'articolo 128-undecies del T.U.B.
4. Il Mediatore Creditizio può svolgere esclusivamente l'attività indicata al punto 1 nonché attività connesse o strumentali.
5. Il Mediatore Creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione o di rappresentanza che ne possano compromettere l'indipendenza. L'attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione del finanziamento sotto qualsiasi forma, integra l'attività di mediazione creditizia.
6. Il Mediatore Creditizio può agire in qualità di Mediatore Creditizio convenzionato o non convenzionato con istituti di credito.
7. Il Mediatore Creditizio opera intermediando prodotti di più Soggetti Finanziatori.

Tipo documento	Foglio Informativo v.3.8/22
Aggiornamento	10/01/2022
Data di emissione	01/07/2016

Rischi:

L'attività di mediazione non comporta alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione del finanziamento richiesto, ai tempi e alle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento e all'entità delle spese d'istruzione pratica previste dalle banche o dagli intermediari finanziari. Pertanto, può accadere di non trovare una banca o un intermediario finanziario disposti a concedere il finanziamento al cliente che si rivolge al Mediatore Creditizio.

Le condizioni per la definizione del finanziamento richiesto sono di esclusiva competenza delle banche e degli intermediari finanziari e, pertanto, nessuna responsabilità è ascrivibile al Mediatore Creditizio in caso di mancata concessione del finanziamento.

SEZIONE 3. CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Provvigione

L'attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia.

La provvigione spettante a We-Unit Group S.p.A. a seguito della delibera di approvazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario da corrispondersi dal Cliente è indicata nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI FINANZIAMENTO	PERCENTUALE PROVVISORIE	DETTAGLIO
Mutui con garanzia ipotecaria	3,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Prestiti personali (Crediti personali)	10,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio della pensione	15,00%	Provvigione massima su capitale lordo mutuato (rata per durata)
Prestito contro delegazione di quote dello stipendio (Crediti personali)	15,00%	Provvigione massima su capitale lordo mutuato (rata per durata)
Altri finanziamenti a famiglie e imprese	15,00%	Provvigione massima su capitale lordo mutuato (rata per durata)
Locazione finanziaria	10,00%	Provvigione massima richiesta sul valore erogato

La medesima provvigione sarà comunque dovuta dal Cliente anche nell'ipotesi in cui dovesse rifiutare la conclusione del finanziamento a seguito dell'approvazione da parte della banca o dell'intermediario finanziario.

La provvigione viene comunicata dal Mediatore Creditizio all'istituto finanziatore e viene inclusa nel calcolo del TAEG/ISC (Indicatore Sintetico di Costo).

2. Commissioni e altre somme a carico della banca o intermediario finanziario

Non essendo possibile identificare il Finanziatore in sede di primo contatto o di prima trattativa e la relativa commissione che lo stesso potrebbe riconoscere al Mediatore per l'operatività "in convenzione", la Società si riserva di comunicare l'importo, su richiesta del Cliente, entro la data di erogazione del finanziamento.

In ogni caso, in relazione ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, ai sensi dell'art. 120-decies, comma 1, lett. g), del T.U.B., l'importo effettivo delle eventuali commissioni e delle spese che la banca o l'intermediario finanziario è tenuto a versare a We-Unit sarà comunicato al Cliente attraverso il modulo denominato "Prospetto informativo europeo standardizzato".

L'eventuale provvigione che We-Unit dovesse percepire dalla banca o dall'intermediario finanziario non potrà essere portata in detrazione della provvigione pagata dal Cliente per i servizi di mediazione creditizia prestata.

3. Penale

Nessuna penale è prevista a carico del Cliente.

4. Spese

Non sono previsti oneri, commissioni o spese a carico del Cliente oltre a quanto previsto a titolo di provvigione, ad eccezione delle spese per la certificazione documentale, secondo il seguente prospetto:

Tipo documento	Foglio Informativo v.3.8/22
Aggiornamento	10/01/2022
Data di emissione	01/07/2016

Servizio	Prezzo prima anagrafica	Prezzo anagrafica successiva
Certificazione documentale Mutuo – Genio Diligence	€ 75,00 IVA Inclusa	€ 50,00 IVA Inclusa
Certificazione documentale Mutuo - Crif	€ 61,00* IVA Inclusa	

*Il costo della certificazione documentale CRIF è relativo alla pratica.

Sono a carico del Cliente le spese per l'istruttoria del finanziamento a beneficio della banca o dell'intermediario finanziario prescelto, le spese notarili, tecniche e le imposte relative al Finanziamento.

5. Tipologia di operatività

Per l'espletamento della propria attività, il Mediatore Creditizio potrà rivolgersi a banche e/o intermediari finanziari con i quali intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi (operatività “in convenzione”). Gli estremi di tali banche e/o intermediari finanziari sono rilevabili nell'allegato A) del presente foglio informativo.

Il Mediatore Creditizio può altresì rivolgersi liberamente a banche e/o intermediari finanziari con i quali non intrattiene alcun rapporto di collaborazione stipulato in base a precisi accordi distributivi di prodotti, ma con i quali siano state definite modalità di comunicazione di oneri eventualmente a carico del cliente e che andranno inseriti nel calcolo del TAEG (operatività “fuori convenzione”).

SEZIONE 4. CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO LA MEDIAZIONE CREDITIZIA

1. Termine di esecuzione del servizio

Il Contratto di mediazione creditizia ha una durata massima di 365 giorni dalla firma dello stesso. Alla scadenza del suddetto termine, il vincolo contrattuale si intenderà automaticamente cessato, senza necessità di disdetta da entrambe le parti.

2. Finalità del contratto di mediazione creditizia

Il contratto di mediazione creditizia è volto al reperimento di un contratto di finanziamento presso banche o intermediari finanziari.

3. Diritti del Cliente

Il cliente ha diritto:

- di avere a disposizione e di poter asportare copia del (i) “Foglio Informativo”, datato ed aggiornato. Il Foglio informativo è messo a disposizione presso ciascun locale identificabile come “agenzia We-Unit” aperto al pubblico ovvero su supporto cartaceo o su altro supporto durevole ed è accessibile presso il sito ufficiale di We-Unit (www.weunit.it), nonché (ii) copia del documento contenente i tassi effettivi globali medi previsti dalla normativa antiusura;
- qualora il Mediatore Creditizio si avvalga di tecniche di comunicazione a distanza, il Cliente ha diritto di avere a disposizione mediante tali tecniche (documento in pdf scaricabile e stampabile) su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, copia del Foglio Informativo, nonché della Guida relativa all'operazione o al servizio offerto dal Mediatore Creditizio;
- di ottenere, prima della conclusione del contratto e su specifica richiesta, copia del testo del contratto di mediazione creditizia. La consegna della copia non impegna le Parti alla conclusione del contratto ma ha meri fini informativi;
- di ricevere copia del contratto di mediazione creditizia stipulato in forma scritta;
- di ottenere, a proprie spese, su personale richiesta o su richiesta di colui che gli succede a qualunque titolo o su richiesta di colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente i rapporti con il Mediatore Creditizio, per singole operazioni, poste in essere negli ultimi dieci anni;
- nel caso in cui il cliente rivesta la qualità di consumatore, il cliente ha il diritto di recesso dal contratto di mediazione creditizia entro 14 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto e secondo le modalità indicate nel contratto, qualora il contratto fosse stato sottoscritto fuori dai locali commerciali del Mediatore Creditizio;
- We-Unit potrà ricevere commissioni da uno o più finanziatori e, su richiesta del consumatore, limitatamente ai contratti di credito immobiliare ai consumatori, fornisce al cliente informazioni comparabili sull'ammontare delle commissioni percepite da ciascun finanziatore; la richiesta di tali informazioni potrà essere effettuata dal Cliente compilando apposito modulo “Richiesta informazioni su commissioni percepite”.

Nel caso di offerta contestuale al finanziamento di altri contratti (polizze assicurative), il cliente ha diritto:

- di essere avvertito in modo chiaro ed evidenziato circa l'eventuale esistenza di altri contratti offerti in via obbligatoria contestualmente al finanziamento;

Tipo documento	Foglio Informativo v.3.8/22
Aggiornamento	10/01/2022
Data di emissione	01/07/2016

- che gli venga illustrato chiaramente e correttamente se la validità dell’offerta di finanziamento è condizionata alla conclusione congiunta di altri contratti;
- di ricevere una chiara e dettagliata illustrazione degli obblighi e dei vantaggi derivanti dalla combinazione del contratto di credito con quello assicurativo e, in caso di polizze facoltative, il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva la polizza accessoria sia in quello in cui non la sottoscriva;
- di ricevere la documentazione informativa precontrattuale relativa alle polizze offerte contestualmente al finanziamento in modo da essere avvisato ed informato per tempo dei contenuti relativi a tali contratti al fine di una completa valutazione sull’opportunità o meno di procedere alla richiesta di finanziamento.

4. Obblighi del Cliente

Il cliente ha l’obbligo di:

- Fornire a We-Unit Group S.p.A. la documentazione indicata nel contratto di mediazione creditizia, nonché l’ulteriore documentazione rilevante che fosse richiesta da We-Unit Group S.p.A.;
- Dichiarare espressamente, di non essere in palese stato di bisogno, di non avere pratiche di finanziamento in sofferenza, di non avere sconfinamenti di fidi bancari, di non avere rate di finanziamento insolute e/o pagate in ritardo, di non essere a conoscenza di essere stato segnalato come cattivo pagatore (anche in qualità di garante) nelle Banche Dati a cui hanno accesso gli enti eroganti, di non aver subito protesti, pignoramenti, sequestri, procedure concorsuali, rientri coatti di fidi bancari, di non possedere beni gravati da ipoteche giudiziali e/o legali, di non avere procedimenti penali pendenti, segnalazioni negative in banche dati pubbliche e private, procedure esecutive in corso;
- Garantire che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti sono autentici, veritieri, completi ed aggiornati;
- Consegnare a We-Unit Group S.p.A. tempestivamente, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico di mediazione creditizia, manlevando e tenendo indenne We-Unit Group S.p.A. da qualsiasi responsabilità in caso di omessa, parziale o ritardata consegna, ovvero in caso di documentazione non autentica, non veritiera, incompleta e non aggiornata;
- Comunicare tempestivamente a We-Unit Group S.p.A. le variazioni della situazione patrimoniale e qualsiasi notizia rilevante riferita alla propria posizione personale che sia idonea a incidere sulla propria capacità di adempiere alle proprie obbligazioni.

5. Obblighi del Mediatore Creditizio

- Mettere in contatto il Cliente con banche o intermediari ai fini della concessione del finanziamento;
- Conformarsi ai principi di diligenza, correttezza, lealtà, buona fede e trasparenza, tenendo conto dei diritti e degli interessi del Cliente;
- Rispettare il segreto professionale;
- Compiere l’attività di istruttoria adeguandola al profilo economico del cliente e alla entità del finanziamento richiesto;
- Provvedere all’identificazione del Cliente ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio.

SEZIONE 5. RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo in relazione al contratto di mediazione per iscritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R da inviare a We-Unit Group S.p.A.- Via del Commercio, 11 - 17038 Villanova D'Albenga (SV), oppure a mezzo email all’indirizzo ufficioreclami@weunit.it

Il reclamo in relazione al contratto di mediazione deve essere effettuato per iscritto mediante comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi:

- (I) Nominativo/denominazione del Cliente;
- (II) Recapiti del Cliente;
- (III) Data del contratto di mediazione;
- (IV) Motivazione del reclamo;
- (V) Richiesta nei confronti di We-Unit Group S.p.A.;
- (VI) Riferimenti delle persone incaricate di We-Unit Group S.p.A. con le quali si è entrati in contatto.

La Società provvederà a dare riscontro al reclamo entro 30 giorni. Nel caso in cui non fosse soddisfatto della gestione del reclamo e/o del riscontro ricevuto, il Cliente potrà rivolgersi ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie, ed in particolare al

Tipo documento	Foglio Informativo v.3.8/22
Aggiornamento	10/01/2022
Data di emissione	01/07/2016

procedimento di mediazione di cui al D. Lgs. 28/2010, o presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. Si precisa che per le controversie inerenti il rapporto di mediazione creditizia non è possibile proporre ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario).

LEGENDA

Mediatore Creditizio: colui che professionalmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che intenda entrare in relazione con banche o intermediari finanziari per la concessione di un finanziamento per il tramite del Mediatore Creditizio.

Finanziamenti: specifico finanziamento che il Cliente intende ottenere attraverso l’attività di mediazione creditizia di cui al presente Contratto.

Tipologia di finanziamento per le quali viene posta in essere l’attività di mediazione creditizia

Le tipologie di finanziamento che rientrano nell’attività del Mediatore Creditizio sono:

- 1) Locazione finanziaria;
- 2) Acquisto di crediti;
- 3) Credito ai consumatori, così come definito dall’art. 121 del Testo Unico Bancario, fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione di pagamento;
- 4) Credito ipotecario;
- 5) Prestito su pegno;
- 6) Rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito;
- 7) Cessioni del V;
- 8) Prestiti Personali

Provvigione

Compenso dovuto al mediatore commisurato all’affare procacciato.

ISC – Indicatore Sintetico di Costo:

E’ un indicatore sintetico del costo del credito, espresso in percentuale annua sull’ammontare del prestito concesso.

TAEG – Tasso anno effettivo globale:

Il Tasso Annuo Effettivo Globale è l’indicatore di tasso di un’operazione di finanziamento. I parametri che lo determinano sono fissati per legge.

OAM: Organismo degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi, competente in via esclusiva ed autonoma alla gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei Mediatori Creditizi previsti dagli articoli 128 quater e 128 sexies del TUB e che provvede ad esercitare le altre funzioni attribuitegli dalla normativa. È dotato dei poteri sanzionatori necessari per lo svolgimento dei suoi compiti ed è a sua volta sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia.

Tecniche di comunicazione a distanza: tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del Mediatore Creditizio

Tipo documento	Foglio Informativo v.3.8/22
Aggiornamento	10/01/2022
Data di emissione	01/07/2016

Allegato A del Foglio Informativo di We-Unit Group S.p.A. per Clientela Retail

Elenco delle Banche e/o Finanziarie con le quali il Mediatore ha un accordo in corso di validità in modalità "In Convenzione"

Elenco delle banche e/o intermediari finanziari con i quali il Mediatore Creditizio intrattiene un rapporto di collaborazione stipulato in virtù di precisi accordi (operatività "in convenzione").

Denominazione	Sito Internet
ADV Finance S.p.A.	www.advfinance.eu
Agata S.p.A. (Prestiamoci)	www.prestiamoci.it
Agos Dugato S.p.A.	www.agoscorporate.it
Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù S.C.p.A	www.bancaalpimarittime.it
Banca Centro Lazio Credito Coop.	www.bancacentrolazio.net
Banca dei Sibillini – Credito Coop.di Casavecchia	www.sibillini.bcc.it
Banca del Fucino S.p.A.	www.bancafucino.it
Banca del Veneto Centrale – Credito Coop. - S.c.	www.bancavenetocentrale.it
Banca della Nuova Terra S.p.A.	www.bntbanca.it
Banca di Credito Popolare S.C.p.A.	www.bcp.it
Banca di Imola S.p.A.	www.bancadiimola.it
Banca Macerata S.p.A	www.bancamacerata.it
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A	www.mps.it
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.	www.bnl.it
Banca Popolare del Frusinate S.C.p.A.	www.bpf.it
Banca Popolare Sant'Angelo s.c.p.a.	www.bancasantangelo.com
Banca Progetto S.p.A.	www.bancaprogetto.it
Banco BPM S.p.A.	www.bancobpm.it
Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.	www.azzoaglio.it
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.	www.bancodilucca.it
BCC Altofonte e Caccamo Soc.Coop.	www.bccaltofontecaccamo.it
BCC Busto Garolfo e Buguggiate Soc.Coop.	www.bccbanca1897.it
BCC di Bergamasca e Orobica s.c.	www.bccbergamascaeorobica.it
BCC Milano s.c.	www.bccmilano.it
BCC Roma Soc.Coop.	www.bccroma.it
BCC Terra d'Otranto s.c.	www.bccterradottranto.it
Biver Banca S.p.A.	www.biverbanca.it
Cassa di Risparmio di Asti S.p.A	www.bancacraasti.it
Cassa Rurale ed Artigiana di Rivarolo Mantovano s.c.	www.bccrivarolo.it
La Cassa di Ravenna S.p.A.	www.lacassa.com
CheBanca! S.p.A.	www.chebanca.it
Compass Banca S.p.A.	www.compass.it
Crédit Agricole Friuladria S.p.A.	www.credit-agricole.it/bpfa
Crédit Agricole Italia S.p.A.	www.credit-agricole.it
Credito Coop. Ravennate, Forlivese e Imolese s.c.	www.labcc.it
Credito Valtellinese S.p.A.	www.creval.it
Dynamica Retail S.p.A.	www.dynamicaretail.it
ExtraBanca S.p.A.	www.extrabanca.com
Fides S.p.A.	www.fidesspa.com/it
I.FI.VE.R. S.p.A.	www.ifiver.it
IBL Banca S.p.A.	www.iblbanca.it
IBL Family S.p.A.	www.iblfamily.it
Iccrea Banca S.p.A.	www.iccreabanca.it
ING Bank NV	www.ing.it
Santander Consumer Bank S.p.A.	www.santanderconsumer.it
Sella Personal Credit S.p.A.	www.sellapersonalcredit.it
Siriofin S.p.A.	www.siriofin.it
Younited Credit S.A.	it.younited-credit.com

Il cliente potrà richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni e/o chiarimenti sulle caratteristiche dei servizi e sui diritti del cliente, sulla base della documentazione informativa prevista dalle cogenti disposizioni, e se necessario, ulteriore documentazione.

Tipo documento	Allegato A al Foglio Informativo di Mediatore Creditizio v.3.9/22
Aggiornamento	10/01/2022
Data di emissione	13/03/2017